



---

FISCO & TASSE

# CIRCOLARE INFORMATIVA

NUMERO 19 DEL 2 OTTOBRE 2020

---

## LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

---

## LA SCHEDA INFORMATIVA

- **FATTURAZIONE E NUOVO TRACCIATO XML**

Nella seguente scheda parleremo delle modifiche apportate da parte dell'Agenzia al tracciato xml per le fatture elettroniche che saranno facoltative fino al 31 dicembre 2020. Recependo le istanze degli operatori e delle associazioni di categoria, ha modificato gli schemi ed inserito nuovi controlli per rendere più puntuali alcune codifiche rispetto alla normativa fiscale.

Pagina 7

- **VERSAMENTO TRIMESTRALE DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE**

Scade il 20 ottobre 2020 il termine ultimo per il versamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nei mesi di luglio, agosto e settembre.

Pagina 14

- **IL TRATTAMENTO CONTABILE E FISCALE DEI SITI INTERNET**

È possibile classificare i siti web in base alle loro peculiari caratteristiche di funzionamento. Generalmente si distinguono i siti vetrina dai siti commerciali. Nella presente scheda analizzeremo brevemente le caratteristiche di ognuno per giungere ad un corretto inquadramento contabile e, di conseguenza, fiscale.

Pagina 17

---

## AGGIORNAMENTO

- **LA DEDUCIBILITA' DEL COMPENSO AMMINISTRATORI UNICI DI SRL UNIPERSONALE E DEDUCIBILITA' DEL COSTO DEL LAVORO**

Nella consueta rubrica di aggiornamento riepiloghiamo aspetti importanti operativi circa la deducibilità del compenso amministratori nella Srl unipersonale e la questione della deducibilità del costo del lavoro

Pagina 23

## PRASSI DELLA SETTIMANA

---

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 31

## IL GIUDICE HA SENTENZIATO

---

- **LE SENTENZE DELLA SETTIMANA**

Pagina 35

## SCADENZARIO

---

- **SCADENZARIO DAL 09.10.2020 AL 23.10.2020**

Pagina 36

## LA SETTIMANA IN BREVE

Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana:

**Proroga stato di emergenza: approvato nuovo Decreto-legge**

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge con le misure connesse alla proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 fissata al 31.1.2021. Nel nuovo decreto si introduce l'obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie con l'obbligo di indossarli, sia all'aperto che in luoghi chiusi con l'unica eccezione nei casi in cui sia garantita in modo continuativo l'isolamento rispetto a persone non conviventi. Da tali obblighi restano esclusi i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina e coloro che per interagire con questi ultimi versino nella stessa incompatibilità. Inoltre, l'uso della mascherina NON sarà obbligatorio durante lo svolgimento dell'attività sportiva. Sono riconfermati protocolli e linee-guida anti-contagio per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali. Si prevede che le regioni possano introdurre meno restrittive solo previa necessaria "intesa" con il Ministro della salute.

Nel decreto è contenuta anche la **proroga al 31 ottobre per l'inoltro delle domande di cassa integrazione dei periodi luglio-agosto, scadute il 30.9**, preannunciata dalla circolare INPS N. 115/2020.

**Superbonus 110%: in Gazzetta i decreti requisiti tecnici e asseverazioni**

Sono stati pubblicati il 5 ottobre in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 246, i Decreti del 6 agosto 2020 in materia di:

- Requisiti tecnici e
- Requisiti delle asseverazioni

per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici. Ricordiamo che il 6 agosto 2020, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della conversione nella L. 77/2020 del DL 34/2020, sono stati resi noti sul sito istituzionale del MISE i decreti recanti i requisiti tecnici degli interventi e sulle asseverazioni necessarie ma mancava la loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Rispetto a quella prima versione nulla è mutato, se non qualche chiarimento su alcuni punti. Il DM 6 agosto relativo ai requisiti oggettivi e soggettivi sostituisce quelli fino ad oggi in vigore per cui **i lavori iniziati dal 1° luglio fino al 5 ottobre, data di pubblicazione, verranno regolati dai precedenti decreti, sia in termini di massimali di spesa, sia relativamente ai requisiti tecnici degli interventi, mentre i lavori che iniziano successivamente alla data di detta pubblicazione verranno disciplinati dai nuovi decreti**. Si è definitivamente avviata dunque l'attuazione operativa del superbonus 110%. Relativamente al tema dell'asseverazione però, si attendono ancora le linee guida, corredate da check list dei vari ordini professionali e delle indicazioni circa le polizze

assicurative da stipulare. Il nodo cruciale da sciogliere sarà sicuramente quello dell'**attestazione della congruità delle spese sostenute**.

#### **Dal 16 ottobre riparte la riscossione delle cartelle**

**Dal 16 ottobre riparte la riscossione** riguardante i seguenti atti: cartelle di pagamento; avvisi di accertamento esecutivi; avvisi di accertamento in materia doganale; ingiunzioni fiscali degli enti territoriali; nuovi avvisi di accertamento esecutivi per i tributi locali che erano sospesi sin dall'8 marzo dai vari decreti di emergenza e da ultimo prorogati al 15 ottobre dal Decreto Agosto. Dovranno essere onorati entro il 30 novembre 2020 ossia entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione. Dal 16 di ottobre riprenderà, a meno di proroghe ancora possibili nella conversione in legge del decreto, anche la **riscossione attraverso il sistema dei pignoramenti su stipendi e pensioni**.

#### **Ecco il bando per la Digital Trasformation PMI: le domande dal 15 dicembre**

E' stato pubblicato sul sito del MISE il Decreto Direttoriale del 1° ottobre 2020 che definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione per il bando "Digital Transformation" che vuole **favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese**. Sono agevolati progetti per un importo compreso tra 50 mila euro e 500 mila euro presentati sia da imprese singole che associate. Le domande di accesso potranno essere presentate esclusivamente tramite **procedura informatica, a partire dalle ore 12.00 del 15 dicembre 2020**. Per accedere è richiesta l'identificazione del compilatore tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o, in alternativa, mediante il sistema delle identità digitali di Invitalia.

#### **Bonus affitti strutture turistiche: in arrivo ampliamento e proroga**

In tema di bonus affitti per le strutture alberghiere e turistiche, la conversione del decreto di agosto, già passata al vaglio del Senato, prevede la modifica dell'articolo 28, comma 2, del decreto Rilancio (DL 34/2020) con le seguenti previsioni:

- ◆ **Aumento della percentuale** del credito di imposta relativo all'affitto di azienda **dal 30% al 50%** per le strutture turistico-ricettive
- ◆ **Nuova previsione** di spettanza del credito di imposta per entrambi i contratti **nel caso in cui**, in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva, **siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto d'azienda**
- ◆ **Proroga del bonus fino al 31 dicembre 2020**.

Va ricordato che per la conferma della modifica si attende l'approvazione definitiva della legge di conversione, attesa per il 13 ottobre 2020.

**Easy free back: nuova procedura semplificata per i resi intra UE**

Nella circolare n. 37 del 2 ottobre 2020 l'agenzia delle Dogane fornisce i chiarimenti per la **nuova procedura c.d. "easy free back"** per la reintroduzione nel territorio nazionale di merci precedentemente esportate in UE attraverso piattaforme di vendita online. L'Agenzia ha semplificato le formalità, consentendo agli operatori che effettuano operazioni frequenti di presentare un'apposita istanza per essere autorizzati beneficiando di controlli a posteriori, anche presso il soggetto autorizzato e mediante verifiche periodiche trimestrali. L'autorizzazione ha una validità annuale e comporta l'iscrizione in un apposito elenco istituito presso la Direzione Dogane denominato **"e-commerce RETRELIEF"**. La circolare, inoltre, chiarisce quali debbano essere le condizioni oggettive e soggettive per il rilascio dell'autorizzazione.

**Affitto d'azienda: credito d'imposta anche per i canoni anticipati**

Con Risposta a interpello n 440 del 5 ottobre l'Agenzia delle entrate chiarisce che **spetta il credito di imposta per canoni di locazione** di immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda (ex art 28 del Decreto Rilancio) **anche se i canoni sono pagati anticipatamente nel 2019 ma sono di competenza del 2020**. L'agenzia cita la Circolare n 14/E del 2020 specificando che occorre individuare le rate relative ai mesi di fruizione del beneficio parametrando alla durata complessiva del contratto.

**Il professionista forfettario può cedere la detrazione da ecobonus al genitore**

Con **Risposta a interpello n 432 del 2 ottobre** le Entrate forniscono un importante chiarimento sulla possibile **cessione del credito di imposta per le spese sostenute nel 2020 per interventi rientranti nell'ecobonus**. La richiesta era stata formulata da un professionista in regime forfettario che intendeva cedere il credito al proprio genitore. L'agenzia ricorda che in linea generale l'agevolazione non poteva essere utilizzata da coloro che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva come nel caso dei contribuenti in regime forfettario. Con il Decreto Rilancio si è superato questo ostacolo in quanto l'art 121 consente il trasferimento del credito d'imposta corrispondente alla detrazione, nei confronti **"di altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari"**. Non rileva, chiarisce l'Agenzia, che il reddito non concorra alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF.

**ISA e forfettari: versamenti al 30.10 con maggiorazione 0,8%, nella conversione del DL Agosto**

I soggetti ISA e forfettari che hanno registrato nel primo semestre del 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 33%, potranno effettuare il pagamento delle imposte scadute il 20 agosto, entro venerdì 30 ottobre 2020 con la sola maggiorazione dello 0,8% senza applicazione delle sanzioni. Lo prevede un emendamento al DL Agosto in corso di conversione in legge. L'approvazione definitiva con la conferma dell'agevolazione dovrebbe giungere entro il 13 ottobre prossimo.

Concludiamo in tema di lavoro ricordando che l'INAIL ha informato, con una nota sul sito, che **dal 9 ottobre sarà disponibile sulla piattaforma [www.inail.it](http://www.inail.it)** la possibilità di richiedere la **sospensione per rateizzazione dei premi non versati** per l'emergenza COVID. Con la nuova versione aggiornata del servizio, gli interessati devono comunicare le ulteriori modalità di pagamento previste dall'art. 97 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104 per i premi sospesi illustrate nella circolare 35-2020. Inoltre, se non hanno già provveduto, possono comunicare di aver effettuato la sospensione dei versamenti.

## INFORMAZIONE FISCALE

**OGGETTO: FATTURAZIONE E NUOVO TRACCIATO XML**

Con l'originario intento di mettere a disposizione la **bozza di dichiarazione IVA annuale**, a partire dalle **operazioni IVA 2021**, a favore dei soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia nell'area riservata del proprio sito internet, l'Agenzia delle entrate ha recepito le istanze degli operatori e delle associazioni di categoria, modificando gli schemi ed inserendo **nuovi controlli** per rendere più puntuali alcune codifiche rispetto alla normativa fiscale. Nella seguente scheda parleremo delle modifiche apportate al tracciato xml che saranno **facoltative fino al 31 dicembre 2020**.

<b>FATTURAZIONE E NUOVO TRACCIATO XML</b>	
<b>LE MODIFICHE APPORTATE</b>	<p>Il Provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 individua le <b>regole tecniche nell'allegato A</b> per l'emissione e la ricezione delle <b>fatture elettroniche</b> per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere.</p> <p>Il <b>28 febbraio 2020</b> sono state approvate le specifiche tecniche di cui all'allegato A (nella <b>versione 1.6</b>) con il <a href="#">Provvedimento n. 99922</a>; le nuove specifiche avrebbero dovuto sostituire con decorrenza 4 maggio 2020, le precedenti (versione 1.5).</p> <p>A causa dell'emergenza epidemiologica e delle sue conseguenze, tuttavia, per mezzo del <b>provvedimento del 20 aprile 2020</b> l'Agenzia delle Entrate ha disposto il differimento dell'entrata in vigore delle nuove specifiche tecniche e della loro <b>obbligatorietà a decorrere dal 1° gennaio 2021</b>.</p> <p>Nel periodo però, che intercorre <b>tra il 1° ottobre 2020 ed il 31 dicembre 2020</b>, è possibile</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ utilizzare il vecchio tracciato oppure</li> <li>◆ utilizzare facoltativamente il nuovo tracciato</li> </ul> <p> A <b>partire dal 1° gennaio 2021 sarà obbligatorio</b> seguire il nuovo tracciato di cui all'allegato A, versione 1.6.</p>

	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-right: 20px; text-align: center;"> <b>REGOLE TECNICHE DI PREDISPOSIZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA</b> </div> <div style="margin-right: 20px;"> <p><b>FINO AL 30 SETTEMBRE 2020:</b> - UTILIZZO SPECIFICHE 1.5</p> <p><b>DAL 1° OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2020:</b> - UTILIZZO SPECIFICHE 1.5 - UTILIZZO SPECIFICHE 1.6</p> <p><b>DAL 1° GENNAIO 2021:</b> - UTILIZZO SPECIFICHE 1.6</p> </div> </div> <p>Le variazioni principali riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Tipo documento;</li> <li>◆ Natura operazione;</li> <li>◆ Codici errore conseguenti</li> <li>◆ Nuovi codici "tipo ritenuta".</li> </ul>																														
<b>TIPO DOCUMENTO</b>	<p>Uno degli elementi obbligatori della predisposizione della fattura elettronica è il <b>tipo documento</b>. Nella tabella sotto riportata figurano i 7 codici attualmente in uso:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #e1eef6;"> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">DESCRIZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td><b>TD01</b></td><td>Fattura</td></tr> <tr><td><b>TD02</b></td><td>Acconto/Anticipo su fattura</td></tr> <tr><td><b>TD03</b></td><td>Acconto/Anticipo su parcella</td></tr> <tr><td><b>TD04</b></td><td>Nota di Credito</td></tr> <tr><td><b>TD05</b></td><td>Nota di Debito</td></tr> <tr><td><b>TD06</b></td><td>Parcella</td></tr> <tr><td><b>TD20</b></td><td>Autofattura</td></tr> </tbody> </table> <p>I nuovi codici <b>Tipodocumento</b> da utilizzare nella versione 1.6 sono diventati 18:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #e1eef6;"> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">DESCRIZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>TD01</td><td>Fattura</td></tr> <tr><td>TD02</td><td>Acconto/Anticipo su fattura</td></tr> <tr><td>TD03</td><td>Acconto/Anticipo su parcella</td></tr> <tr><td>TD04</td><td>Nota di Credito</td></tr> <tr><td>TD05</td><td>Nota di Debito</td></tr> <tr><td>TD06</td><td>Parcella</td></tr> </tbody> </table>	TIPO	DESCRIZIONE	<b>TD01</b>	Fattura	<b>TD02</b>	Acconto/Anticipo su fattura	<b>TD03</b>	Acconto/Anticipo su parcella	<b>TD04</b>	Nota di Credito	<b>TD05</b>	Nota di Debito	<b>TD06</b>	Parcella	<b>TD20</b>	Autofattura	TIPO	DESCRIZIONE	TD01	Fattura	TD02	Acconto/Anticipo su fattura	TD03	Acconto/Anticipo su parcella	TD04	Nota di Credito	TD05	Nota di Debito	TD06	Parcella
TIPO	DESCRIZIONE																														
<b>TD01</b>	Fattura																														
<b>TD02</b>	Acconto/Anticipo su fattura																														
<b>TD03</b>	Acconto/Anticipo su parcella																														
<b>TD04</b>	Nota di Credito																														
<b>TD05</b>	Nota di Debito																														
<b>TD06</b>	Parcella																														
<b>TD20</b>	Autofattura																														
TIPO	DESCRIZIONE																														
TD01	Fattura																														
TD02	Acconto/Anticipo su fattura																														
TD03	Acconto/Anticipo su parcella																														
TD04	Nota di Credito																														
TD05	Nota di Debito																														
TD06	Parcella																														

	<table border="1"> <tr> <td>TD16</td> <td><b>Integrazione fattura reverse charge interno</b></td> </tr> <tr> <td>TD17</td> <td><b>Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero</b></td> </tr> <tr> <td>TD18</td> <td><b>Integrazione per acquisto di beni intracomunitari</b></td> </tr> <tr> <td>TD19</td> <td><b>Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72</b></td> </tr> <tr> <td>TD20</td> <td>Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)</td> </tr> <tr> <td>TD21</td> <td><b>Autofattura per splafonamento</b></td> </tr> <tr> <td>TD22</td> <td><b>Estrazione beni da Deposito IVA</b></td> </tr> <tr> <td>TD23</td> <td><b>Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA</b></td> </tr> <tr> <td>TD24</td> <td><b>Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)</b></td> </tr> <tr> <td>TD25</td> <td><b>Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, terzo periodo lett. b)</b></td> </tr> <tr> <td>TD26</td> <td><b>Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)</b></td> </tr> <tr> <td>TD27</td> <td><b>Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa</b></td> </tr> </table> <p> L'<b>autofattura TD20</b>, nella versione 1.5, accoglieva esclusivamente le autofatture per regolarizzazione del mancato ricevimento della fattura del fornitore/prestatore italiano.</p>	TD16	<b>Integrazione fattura reverse charge interno</b>	TD17	<b>Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero</b>	TD18	<b>Integrazione per acquisto di beni intracomunitari</b>	TD19	<b>Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72</b>	TD20	Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)	TD21	<b>Autofattura per splafonamento</b>	TD22	<b>Estrazione beni da Deposito IVA</b>	TD23	<b>Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA</b>	TD24	<b>Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)</b>	TD25	<b>Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, terzo periodo lett. b)</b>	TD26	<b>Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)</b>	TD27	<b>Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa</b>
TD16	<b>Integrazione fattura reverse charge interno</b>																								
TD17	<b>Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero</b>																								
TD18	<b>Integrazione per acquisto di beni intracomunitari</b>																								
TD19	<b>Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72</b>																								
TD20	Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)																								
TD21	<b>Autofattura per splafonamento</b>																								
TD22	<b>Estrazione beni da Deposito IVA</b>																								
TD23	<b>Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA</b>																								
TD24	<b>Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)</b>																								
TD25	<b>Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, terzo periodo lett. b)</b>																								
TD26	<b>Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)</b>																								
TD27	<b>Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa</b>																								
<b>NATURA OPERAZIONE</b>	<p>Quando l'operazione da fatturare <b>non è assoggettata ad imposta</b>, occorre <b>indicare la natura</b> distinguendo tra operazioni</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ fuori campo IVA, non soggette,</li> <li>◆ esenti,</li> <li>◆ non imponibili o</li> <li>◆ assoggettate a regimi particolari.</li> </ul> <p>6. La fattura è emessa anche per le tipologie di operazioni sottoelencate e contiene, <b>in luogo dell'ammontare dell'imposta</b>, le seguenti annotazioni con l'eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale:</p> <p>a) cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette all'imposta a norma dell'articolo 7-bis, comma 1, con l'annotazione "operazione non soggetta";</p> <p>b) operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e 38-quater, con l'annotazione "<b>operazione non imponibile</b>";</p> <p>c) operazioni esenti di cui all'articolo 10, eccetto quelle indicate al n. 6), con l'annotazione "<b>operazione esente</b>";</p>																								

d) operazioni soggette al regime del margine<sup>1</sup>, con l'annotazione, a seconda dei casi, "**regime del margine - beni usati**", "regime del margine - oggetti d'arte" o "regime del margine - oggetti di antiquariato o da collezione";

e) operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al regime del margine previsto dall'articolo 74-ter, con l'annotazione "regime del margine - agenzie di viaggio.

6-bis. I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato emettono la fattura anche per le tipologie di operazioni sottoelencate quando **non sono soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies** e indicano, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale:

a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato membro dell'Unione europea, con l'annotazione "inversione contabile";

b) cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell'Unione europea, con l'annotazione "operazione non soggetta".

6-ter. Le fatture emesse dal cessionario di un bene o dal committente di un servizio in virtu' di un obbligo proprio recano l'annotazione "**autofatturazione**". - **Articolo 21, commi 6, 6bis e 6ter, DPR 633/1972**

Di seguito il dettaglio relativo alla natura dell'operazione da indicare in fattura, attualmente in vigore (versione 1.5).

TIPO	DESCRIZIONE
<b>N1</b>	escluse ex art.15
<b>N2</b>	non soggette
<b>N3</b>	non imponibili
<b>N4</b>	esenti
<b>N5</b>	regime del margine / IVA non esposta in fattura
<b>N6</b>	inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti)
<b>N7</b>	IVA assoluta in altro Stato UE (vendite a distanza ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-

<sup>1</sup> previsto dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85

sexies lett. f, g, DPR 633/72 e art. 74-sexies, DPR 633/72)

Le nuove classificazioni entrano maggiormente nel dettaglio delle operazioni permettendo di **distinguere, ad esempio, tra operazioni non imponibili** relative ad esportazioni e fatture non imponibili relative a fatture emesse verso esportatori abituali che hanno rilasciato dichiarazione di intento.

Si riportano le **nuove codifiche della versione 1.6** dell'allegato A.

TIPO	DESCRIZIONE
<b>N1</b>	escluse ex art.15
<b>N2</b>	<b>N2.1</b> non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/1972
	<b>N2.2</b> non soggette – altri casi
<b>N3</b>	<b>N3.1</b> <b>non imponibili – esportazioni</b>
	<b>N3.2</b> <b>non imponibili – cessioni intracomunitarie</b>
	<b>N3.3</b> non imponibili – cessioni verso San Marino
	<b>N3.4</b> non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione
	<b>N3.5</b> <b>non imponibili – a seguito di dichiarazioni d'intento</b>
	<b>N3.6</b> non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
<b>N4</b>	esenti
<b>N5</b>	regime del margine / IVA non esposta in fattura
<b>N6</b>	<b>N6.1</b> inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
	<b>N6.2</b> inversione contabile – cessione di oro e argento puro
	<b>N6.3</b> inversione contabile – subappalto nel settore edile
	<b>N6.4</b> inversione contabile – cessione di fabbricati
	<b>N6.5</b> inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
	<b>N6.6</b> inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
	<b>N6.7</b> inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
	<b>N6.8</b> inversione contabile – operazioni settore energetico
	<b>N6.9</b> inversione contabile – altri casi
<b>N7</b>	IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-

	radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, DPR 633/72 e art. 74-sexies, DPR 633/72)
<b>ESEMPIO OPERAZIONI NON IMPONIBILI</b>	<p>A partire <b>dal 1° gennaio 2021</b>, in occasione dell'emissione di una fattura per <b>operazione non imponibile</b> (nella precedente versione sempre indicata con natura N3), occorrerà indicare i seguenti codici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>N3.2 per le cessioni intracomunitarie</b> di beni definite come operazioni non imponibili di cui all'articolo 41, D.L. 331/1993;</li> <li>◆ <b>N3.1 per le esportazioni</b> quali operazioni non imponibili articolo 8, primo comma, lettere a) e b) DPR 633/1972;</li> <li>◆ <b>N3.5 per le cessioni ad esportatori abituali</b> che hanno presentato la dichiarazione di intento, quali operazioni non imponibili articolo 8, primo comma, lettera c) DPR 633/1972.</li> </ul>
<b>NUOVI MESSAGGI DI ERRORE</b>	<p>In seguito alle modifiche apportate alle specifiche tecniche di emissione della fattura elettronica, sono stati <b>rivisti alcuni codici di errore e ne sono stati introdotti di nuovi</b>.</p> <p>A partire <b>dal primo gennaio 2021 non sarà più consentito utilizzare i codici natura generici</b> ma solo quelli di dettaglio, laddove previsti; in particolare per le fatture ordinarie non saranno più utilizzabili i codici N2, N3 e N6 (l'errore verrà segnalato con il <b>codice 00445 o 00448</b>).</p> <p>Per quanto riguarda i nuovi tipo documento, il <b>codice 00471</b> segnala che <b>TD16, TD17, TD18, TD19 e TD20, non ammettono l'indicazione in fattura dello stesso soggetto sia come cedente che come cessionario</b> quindi con riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Integrazione fattura per reverse charge interno;</li> <li>◆ Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero;</li> <li>◆ Integrazione per acquisto di beni intracomunitari;</li> <li>◆ Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72;</li> <li>◆ Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93).</li> </ul> <p>Con il <b>codice 00472</b>, il tipo documento <b>“autofattura per splafonamento”</b> ossia (TD21) <b>non ammette l'indicazione in fattura di un cedente diverso dal cessionario</b>.</p> <p>Il <b>codice 00473</b> evidenzia che il tipo documento <b>TD17, TD18 e TD19 non ammette l'indicazione in fattura di un cedente italiano</b> per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero;</li> <li>◆ Integrazione per acquisto di beni intracomunitari;</li> <li>◆ Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72.</li> </ul>

<b>TIPO RITENUTA</b>	<p>Altra integrazione dovuta al provvedimento in commento dell'Agenzia delle Entrate riguarda i codici delle ritenute d'acconto.</p> <p>Fino al 30 settembre nel campo "tipo ritenuta" era possibile inserire solo i codici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>RT01</b> (ritenute persone fisiche)</li> <li>◆ <b>RT02</b> (ritenute persone giuridiche).</li> </ul> <p>Con il nuovo tracciato invece sono stati inseriti questi altri codici</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="background-color: #e0e0e0;"><b>RT03</b></td> <td>contributo INPS</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #e0e0e0;"><b>RT04</b></td> <td>contributo ENASARCO</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #e0e0e0;"><b>RT05</b></td> <td>contributo ENPAM</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #e0e0e0;"><b>RT06</b></td> <td>Altro contributo previdenziale</td> </tr> </table>	<b>RT03</b>	contributo INPS	<b>RT04</b>	contributo ENASARCO	<b>RT05</b>	contributo ENPAM	<b>RT06</b>	Altro contributo previdenziale
<b>RT03</b>	contributo INPS								
<b>RT04</b>	contributo ENASARCO								
<b>RT05</b>	contributo ENPAM								
<b>RT06</b>	Altro contributo previdenziale								

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

**OGGETTO: IL VERSAMENTO TRIMESTRALE DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE****Scade il 20 ottobre 2020 il termine ultimo per il versamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nei mesi di luglio, agosto e settembre.**

L'imposta di bollo di 2 euro è dovuta sulle fatture di importo superiore a 77,47 euro sulle quali non è stata applicata l'Iva.

Si tratta delle fatture emesse ad esempio per operazioni non imponibili in base alle dichiarazioni di intento ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c) D.P.R. 633/1972; alle operazioni fuori campo Iva ai sensi dell'articolo 2, o articolo 7-ter D.P.R. 633/1972 per mancanza del presupposto soggettivo, oggettivo o territoriale; alle operazioni escluse dalla base imponibile in base all'articolo 15 D.P.R. 633/1972 per interessi di mora, somme anticipate in nome e per conto dell'altra parte o per risarcimento danni; alle operazioni esenti articolo 10 D.P.R. 633/1972 per interessi di dilazionato pagamento, prestazioni mediche e alle operazioni fatturate dai soggetti in regime forfettario.

Entro lo stesso termine occorre effettuare il pagamento, senza applicazione di interessi e sanzioni, dell'imposta di bollo eventualmente non versata per il primo e secondo trimestre, secondo le disposizioni dell'articolo 26 del Decreto liquidità, se di ammontare complessivamente inferiore a 250 euro.

Restano ferme le ordinarie scadenze del 20 ottobre 2020 e del 20 gennaio 2021, per i versamenti dell'imposta di bollo dovuta anche se di importo inferiore a 250 euro, sulle fatture elettroniche emesse rispettivamente nel terzo e quarto trimestre solare dell'anno.

Sul sito dell'agenzia delle entrate, un servizio specifico fruibile dal Portale "Fatture e Corrispettivi", permette la verifica e il pagamento dell'imposta di bollo complessiva per le Fatture Elettroniche emesse attraverso il Sistema di Interscambio, cioè quelle per le quali il Sdl ha emesso una ricevuta di consegna ovvero una ricevuta di impossibilità di recapito. Le fatture elettroniche scartate da Sdl si considerano non emesse e perciò non sono conteggiate nel calcolo del bollo in quanto per queste non sorgerà neppure il presupposto del tributo.

In particolare, per il calcolo del bollo trimestrale il servizio prende in considerazione le seguenti fatture elettroniche:

- le fatture B2B e B2C per le quali la data di consegna (tag xml <DataOraConsegna>) contenuta nella ricevuta di consegna che il Sdl invia al trasmittente o la data di messa a disposizione (tag xml <DataMessaADisposizione>) contenuta nella ricevuta di messa a disposizione che il Sdl invia al trasmittente è precedente alla fine del trimestre. Per esempio se una fattura è stata inviata a Sdl il 20 settembre e la ricevuta di consegna contiene una data di consegna precedente al 30 settembre, questa concorre al calcolo del bollo per il terzo trimestre, anche se la ricevuta di consegna è arrivata dopo la scadenza del terzo trimestre; se una fattura è stata inviata a Sdl il 27 settembre e la ricevuta di consegna contiene una data di consegna successiva al 30 settembre, questa concorre al calcolo del bollo per il quarto trimestre;
- per le fatture B2G, le fatture consegnate nel trimestre, ma per le quali al momento della elaborazione da parte di Sdl non sono pervenute notifiche di esito committente di accettazione o notifiche di decorrenza termini vengono gestite nell'ambito del trimestre successivo; le fatture rifiutate dalla PA non vengono conteggiate nel calcolo del bollo trimestrale.

L'elaborazione dell'Agenzia delle entrate avviene il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento e dalla funzione specifica dedicata (Fatture e corrispettivi, Pagamento imposta di bollo) è consentito:

- consultare per ciascun trimestre solare un riepilogo sintetico dei dati correlati all'imposta di bollo dovuta ovvero già pagata;
- effettuare, per ciascun elemento di riepilogo, la predisposizione del pagamento, mediante il calcolo dell'imposta dovuta calcolata sul numero delle fatture passibili di imposta. L'utente in tale fase ha la facoltà di modificare il numero delle fatture passibili di bollo e conseguentemente l'importo dell'imposta;
- procedere con l'invio della richiesta di addebito su un conto corrente che l'utente indica, ovvero la predisposizione della stampa del modello F24 con i dati utili per il pagamento; tali dati possono essere quelli proposti dal sistema ovvero modificati dall'utente.

Il versamento dell'imposta di bollo è effettuato con modalità esclusivamente telematica utilizzando nel modello F24 il codice tributo 2523 per il terzo trimestre istituito con la risoluzione 42/E/2019.

Ricordiamo il rinvio della procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche ad opera dell'articolo 143 D.L. 34/2020.

La norma proroga al 1° gennaio 2021 l'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 12-novies D.L. 34/2019 che introducono una procedura di integrazione da parte dell'Agenzia delle entrate dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

## INFORMAZIONE FISCALE

**OGGETTO: IL TRATTAMENTO CONTABILE E FISCALE DEI SITI INTERNET**

È possibile classificare i siti web in base alle loro peculiari caratteristiche di funzionamento.

Generalmente si distinguono i **siti vetrina** dai **siti commerciali**. Nella presente scheda analizzeremo brevemente le caratteristiche di ognuno per giungere ad un corretto inquadramento contabile e, di conseguenza, fiscale.

<b>IL TRATTAMENTO CONTABILE E FISCALE DEI SITI INTERNET</b>	
<b>Il quadro generale</b>	<p>La realizzazione, la manutenzione e la gestione dei siti internet aziendali possono rappresentare per le imprese, oggi, dei costi a volte anche notevoli, a seconda del settore di attività.</p> <p>Nonostante la larghissima diffusione di questo strumento, è necessario precisare come la normativa italiana non presenti delle norme specifiche e neanche è possibile rintracciare dei chiarimenti ufficiali da parte dell' Agenzia delle Entrate; motivo per cui, <b>per il corretto trattamento contabile di un sito web</b>, la cui valutazione è demandata agli amministratori che redigono il bilancio, <b>sarà oggi necessario partire da un' analisi delle caratteristiche intrinseche di questo</b>, delle <b>finalità che persegue</b>, e da lì effettuare una classificazione civilistica per natura. Il trattamento fiscale corretto sarà una conseguenza della classificazione per natura precedentemente effettuata.</p> <p>Il punto di partenza è l'articolo 2575 comma 1 del Codice civile che tratta delle <i>"opere dell'ingegno di carattere creativo"</i>: <b>un sito internet, così come un software, è indubbio che possa essere annoverato tra queste opere, essendo una creazione intellettuale del suo autore.</b></p> <p>Di conseguenza, in base al Principio contabile OIC 24, tutte le creazioni intellettuali che possono essere oggetto di rapporti giuridici <b>devono essere considerati beni immateriali</b> in senso stretto, in quanto rappresentativi di valori economici privi di materialità ma che rappresentano fattori di produzione per le imprese.</p>
<b>La classificazione dei siti internet</b>	<p><b>Per poter trattare correttamente, contabilmente e fiscalmente, il sito internet acquisito da un'azienda a titolo oneroso sarà necessario analizzare le funzionalità e le finalità di questo:</b> ciò permetterà un corretto inquadramento per natura. Fondamentalmente i siti web possono essere distinti in due grandi categorie.</p> <p>La prima categoria è quella dei cosiddetti <b>siti internet vetrina</b>: sono riconducibili a questa classificazione quei software per il web di tipo non</p>

	<p>operativo, che <b>hanno come scopo quello di presentare l'azienda, e i prodotti o i servizi offerti ai suoi potenziali clienti</b>. Da un punto di vista pratico, questa categoria di siti internet può avere le caratteristiche più diverse, quello che li distingue in modo concreto come tali è il fatto che su questi non è possibile effettuare acquisti (né di beni né di servizi) direttamente on line, ma sarà necessario contattare l'azienda (anche attraverso lo stesso sito web).</p> <div data-bbox="464 510 1382 645" style="text-align: center;"> <pre> graph LR     A[Sito internet VETRINA] --&gt; B[Finalità: PROMOZIONALE] </pre> </div> <p>La seconda categoria è quella dei cosiddetti <b>siti internet commerciali</b>: sono riconducibili a questa classificazione quei software per il web che <b>permettono di acquistare direttamente on line</b> un bene o un servizio, permettendo all'utente di gestire in autonomia tutto il processo di acquisto che va dalla scelta dei prodotti o dei servizi fino al pagamento.</p> <div data-bbox="464 922 1382 1066" style="text-align: center;"> <pre> graph LR     A[Sito internet COMMERCIALE] --&gt; B[Finalità: COMMERCIALE (vendita di prodotti o servizi)] </pre> </div>
<p><b>I siti vetrina</b></p>	<p>Questa tipologia di sito internet ha come finalità quella di far conoscere ai potenziali clienti l'azienda, i suoi prodotti e i suoi servizi: per questo motivo la più corretta classificazione dei relativi costi di realizzazione è come <b>spese di pubblicità</b>.</p> <div data-bbox="485 1346 1418 1541" style="text-align: center;"> <pre> graph LR     A[Finalità: PROMOZIONALE] --&gt; B[Spese PUBBLICITARIE] </pre> </div> <p>Come tali, <b>questi costi dovranno essere spesi per intero nell'esercizio di competenza e classificati in Conto economico alla voce B.7 Costi per servizi</b>.</p> <p>Da un punto di vista fiscale <b>le spese di pubblicità sono deducibili</b> in base ai principi generali di determinazione del reddito di impresa, nell'esercizio in cui sono stati imputati a Conto Economico.</p> <p>In base al Principio contabile OIC 24, <b>è previsto un solo caso in cui i costi pubblicitari in generale possono essere capitalizzati: è il caso in cui queste spese vengano sostenute da un'impresa di nuova costituzione o da una</b></p>


	<p><b>impresa esistente che avvia una nuova attività</b>, nel contesto di una fase pre-operativa o di start-up.</p> <p>In questo caso le spese sostenute dovranno essere iscritte nell'Attivo dello Stato Patrimoniale alla voce B.I.1 <i>Costi di impianto ed ampliamento</i> ed ammortizzati in massimo cinque esercizi contabili, previa approvazione del Collegio sindacale, se esistente.</p> <p>Da un punto di vista fiscale, in questo caso, questi costi saranno deducibili per la quota di ammortamento imputabile ad ogni esercizio, in base all'articolo 108 comma 3 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).</p> <p>In entrambi i casi <b>da un punto di vista IVA questi costi saranno detraibili</b>.</p>
<p><b>Siti vetrina: un caso particolare</b></p>	<p><b>Un caso particolare è quello rappresentato da un sito internet vetrina in cui l'impresa</b>, invece di pubblicizzare sé stessa ed i prodotti o i servizi commercializzati, <b>si limiti a presentare in modo generico l'attività aziendale</b>. Con lo svilupparsi della tecnica di web design e con la diffusione di internet, questa tipologia di siti web, dal carattere meramente informativo, è sempre meno diffusa e indubbiamente obsoleta, tuttavia non è impossibile che una azienda ancora oggi possa implementare un software per il web con queste caratteristiche.</p> <p>Considerata la limitatezza dell'informazione fornita, dal carattere prettamente informativo, tanto da non poter qualificare il suo scopo come pubblicitario, i costi di realizzazione di un sito internet con queste caratteristiche, secondo opinione prevalente, per le sue particolari e limitate caratteristiche è corretto che vadano assimilati alle <b>spese di rappresentanza</b> (non capitalizzabili in nessun caso) da classificare in Conto Economico alla voce B.7 <i>Costi per servizi</i>.</p> <div data-bbox="459 1384 1396 1579" style="text-align: center;"> <pre> graph LR     A[Finalità: PRESENTAZIONE] --&gt; B[Spese di RAPPRESENTANZA] </pre> </div> <p>Da un punto di vista fiscale il trattamento corretto è appunto quello previsto per le spese di rappresentanza, disciplinate dall'articolo 108 comma 2 del TUI, secondo il quale:</p> <div data-bbox="411 1803 1428 1892" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza stabiliti con decreto del</p> </div>

	<p>Ministro dell'economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse. Le spese del periodo precedente sono commisurate all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo in misura pari:</p> <p>a) all'1,5 per cento dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni;</p> <p>b) allo 0,6 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni;</p> <p>c) allo 0,4 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni.</p> <p>Per quanto riguarda la disciplina <b>IVA</b> invece, tali spese saranno <b>indetraibili</b>, in quanto spese di rappresentanza. Infatti, in base all'articolo 19-bis1 comma 1 lettera h del DPR 633/1972:</p> <p>non è ammessa in detrazione l'imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore ad euro cinquanta.</p>
<p><b>I siti commerciali</b></p>	<p>Per inquadrare correttamente, contabilmente e quindi fiscalmente, un sito internet commerciale, occorrerà effettuare una ulteriore distinzione: il software per il web di cui in oggetto può avere due diverse finalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ quella di sviluppare l'attività commerciale propria dell'impresa,</li> <li>◆ oppure quella di sviluppare l'attività aziendale in una direzione precedente non perseguita.</li> </ul> <p>Le due fattispecie comporteranno due diversi inquadramenti.</p> <p><b>Nel caso in cui il sito internet commerciale serva a sviluppare l'attività tipica dell'impresa, i relativi costi di implementazione</b>, in base al già citato Principio contabile OIC 24, <b>saranno da considerarsi degli oneri pluriennali da capitalizzare</b> ed iscrivere in bilancio alla voce B.I.3 <i>Diritti di brevetto industriale e utilizzazione delle opere dell'ingegno</i> dell'Attivo dello Stato Patrimoniale.</p> <div style="text-align: center;"> <pre> graph LR     A[Finalità: SVILUPPARE L'ATTIVITA' TIPICA DELL'IMPRESA] --&gt; B[Diritti di brevetto industriale e utilizzazione delle opere dell'ingegno] </pre> </div>

Da un punto di vista fiscale, per questa tipologia di costi, in base all'articolo 103 comma 1 del TUIR:

Le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore al 50 per cento del costo.

**Nella diversa ipotesi in cui il sito internet commerciale serve a sviluppare l'attività commerciale dell'impresa verso nuove direzioni, i costi sostenuti dovranno essere considerati spese di impianto ed ampliamento**, come tali iscritti nell'Attivo dello Stato Patrimoniale alla voce B.I.1 *Costi di impianto ed ampliamento* ed ammortizzati in massimo cinque esercizi contabili, previo consenso del Collegio sindacale, se esistente.



Per il regolamento civilistico della fattispecie ci viene in soccorso l'articolo 2426 comma 1 numero 5 del codice civile, in base al quale:

i costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale. I costi di impianto e ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati.

Dal punto di vista fiscale, in questo caso, questi costi saranno deducibili per la quota di ammortamento imputabile ad ogni esercizio, in base all'articolo 108 comma 3 del TUIR.

	<p>In entrambi i casi, <b>da un punto di vista IVA, queste spese saranno totalmente detraibili.</b></p>
<p><b>I portali integrati: un caso ibrido</b></p>	<p>Un caso particolare è rappresentato da quei siti internet (vetrina o commerciali) che, oltre ad offrire agli utenti una esperienza d'uso con finalità pubblicitaria o commerciale, prevedano anche un'area riservata per i dipendenti, i collaboratori o i soci, fruibile previa autenticazione, in grado di fornire al personale dell'impresa delle funzioni che in qualche modo possano essere associate a quelle che potrebbe prevedere un software aziendale, nulla valendo il fatto che l'accesso a questa utilità avvenga attraverso internet.</p> <p>In questo caso, ai fini di un corretto inquadramento, <b>sarebbe corretto procedere ad una scomposizione del costo di realizzazione del sito internet da quello di implementazione del software chiuso dentro l'area riservata, cui non potranno accedere i potenziali clienti.</b></p> <p>La parte del costo relativa al sito web, a seconda delle sue caratteristiche e finalità, potrà essere trattato, contabilmente e fiscalmente, come prima esposto.</p> <p>La parte del costo relativa al software chiuso all'interno dell'area riservata, ad esclusivo uso del personale interno, potrà essere assimilato a quello sostenuto per l'implementazione di un software applicativo simile ad un sistema gestionale aziendale, la cui trattazione non è oggetto del presente approfondimento.</p>
<p><b>I costi di gestione</b></p>	<p>Ogni sito internet, oltre ai costi di realizzazione ed eventualmente di successiva implementazione, presenterà inevitabilmente dei costi di gestione periodici, come per esempio quelli legati alla fornitura dello spazio web o del dominio, quelli per l'eventuale manutenzione tecnica, o altro.</p> <p>Tali costi, che potrebbero essere chiamati di manutenzione e di gestione, dovranno essere iscritti nel Conto Economico dell'esercizio di competenza e classificati per natura in base alla specifica tipologia di servizio usufruito.</p>

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

## AGGIORNAMENTO

***La deducibilità del compenso amministratori nella Srl unipersonale e la questione della deducibilità del costo del lavoro*****PREMESSA**

Come stabilito dall'art. 95, comma 5 del TUIR<sup>2</sup> i compensi corrisposti all'amministratore di una SRL unipersonale sono deducibili.

Le SRL unipersonali, infatti:

- sono organismi societari che rientrano tra i soggetti IRES;
- non sono assoggettate alle regole proprie stabilite dall'art. 60 del TUIR<sup>3</sup> per gli imprenditori individuali.

D'altro canto, occorre osservare, però, che non essendo applicabile al percettore del compenso amministratori l'art. 8, comma 1 del TUIR<sup>4</sup>, l'Amministrazione Finanziaria ha facoltà di sindacare parzialmente o totalmente la deducibilità degli emolumenti, laddove questi risultino palesemente sproporzionati.

Ebbene, questo è quanto emerge dalla risposta all'interrogazione parlamentare n. 5 – 02714 del 5.2.2020, che di seguito analizzeremo.

**L'INTERROGAZIONE PARLAMENTARE N. 5 – 02714 DEL 5.2.2020**

L'interrogazione parlamentare del 5.2.2020 trova il suo fondamento nella recente posizione assunta dall'Amministrazione Finanziaria circa la deducibilità del compenso erogato all'amministratore unico di una

---

<sup>2</sup> L'art. 95, comma 5 del TUIR afferma che: “I compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all'art. 73, comma 1, sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti; quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili, anche spettanti ai promotori e soci fondatori, sono deducibili anche se non imputati al conto economico”.

<sup>3</sup> L'art. 60 del TUIR stabilisce che: “Non sono ammesse in deduzione a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta dall'imprenditore, dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonché dai familiari partecipanti all'impresa di cui al comma 4 dell'art. 5”.

<sup>4</sup> L'art. 8, comma 1 del TUIR prevede che: “Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di arti e professioni. Non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell'art. 60”.

SRL unipersonale. Una posizione che vede l'Ufficio contestare la deducibilità del compenso in questione, anche quando lo stesso risulti essere inerente e congruo all'attività svolta.

Secondo il parere dell'Amministrazione Finanziaria le SRL unipersonali non sarebbero altro che una simulazione di una ditta individuale. Motivo per cui si dovrebbero applicare i dettami dell'art. 60 del TUIR, in forza dei quali il compenso elargito all'amministratore unico non sarebbe deducibile.

Ragionando in questi termini, la deducibilità del compenso amministratore nelle SRL unipersonali porterebbe, infatti, ad indebiti vantaggi fiscali, posto che nelle ditte individuali detti emolumenti risultano indeducibili.

A supporto della propria posizione l'Ufficio richiama quanto affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 24957/2010, dove in quell'occasione i giudici di legittimità avevano chiarito che **“l'art. 62, Tuir, stabilisce, al comma 3, che i compensi spettanti agli amministratori delle Snc e Sas sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti; quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili sono deducibili anche se non imputati al conto dei profitti e delle perdite: la norma, in forza del rinvio operato dall'art. 95, comma 2, si applica anche alle società di capitali e agli enti commerciali”**.

#### LA RISPOSTA

La risposta all'interrogazione parlamentare prende spunto dalla risoluzione n. 113/E/2012 dove è stato chiarito che:

- la vigente normativa distingue chiaramente tra il trattamento fiscale da riservare al compenso erogato all'imprenditore individuale da quello previsto per gli emolumenti corrisposti agli amministratori di Snc, Sas e società di capitali rientranti nel campo di applicazione dell'IRES;
- quanto previsto dall'art. 60 del TUIR può essere applicato solo nei confronti dell'imprenditore individuale/persona fisica e non può essere esteso all'impresa esercitata in forma collettiva;
- a norma dell'art. 95, comma 5 del TUIR i compensi amministratori sono deducibili dalla società al momento in cui sono corrisposti. Sul punto si osserva, inoltre, che il Legislatore al fine di garantire la deducibilità al momento della corresponsione ha negato tassativamente la possibilità di dedurre **“per competenza”** il costo del compenso in capo alla società e di rinviare la tassazione in capo all'amministratore al momento della effettiva percezione dello stesso.

A ben vedere, nella precedente interrogazione parlamentare n. 5 – 03498 del 30.9.2010 era già stato specificato che il comma 5 dell'art. 95 del TUIR **“disponendo che il componente negativo di reddito**

**concorre alla formazione della base imponibile al momento in cui avviene l'erogazione, non mette in dubbio la deducibilità dei compensi erogati da soggetti IRES ai propri amministratori”.**

Resta confermato, invece, il potere riservato all'Amministrazione Finanziaria, in sede di controllo, di negare parzialmente o totalmente la deducibilità del compenso amministratori, qualora lo stesso risulti palesemente sproporzionato.

Premesso ciò, rileviamo come nella risposta all'interrogazione parlamentare n. 5 - 02714 del 5.2.2020 siano state riprese le considerazioni rese nella citata risoluzione n. 113/E/2012.

In quel caso la società, in liquidazione volontaria, aveva corrisposto un compenso per l'attività esercitata al liquidatore, che risultava essere anche socio maggioritario detenendo una quota di partecipazione pari al 99%.

Ebbene, per l'Ufficio **“le Srl unipersonali, essendo ricomprese nel novero dei soggetti IRES, non rientrano nella disciplina rinvenibile nell'art. 60, Tuir applicabile ai soggetti imprenditori. Piuttosto, i compensi spettanti all'amministratore rientrano tra i componenti negativi di reddito deducibili dalla società al momento dell'erogazione e tassati in capo all'amministratore secondo quanto disposto dal comma 5 dell'art. 95, TUIR”.**

Di conseguenza, riprendendo queste considerazioni nella risposta all'interrogazione parlamentare viene chiarito che:

- le somme in capo al percettore risultano assoggettate a tassazione anche quando la persona fisica assume la veste di amministratore – socio;
- non è applicabile la disposizione ex art. 8, comma 1 del TUIR, perché riferita ai soli imprenditori individuali.

Da ultimo nella stessa risposta parlamentare viene rilevato che per il caso in questione non sono necessari ulteriori chiarimenti, posto che la vigente normativa è stata oggetto di numerosi interventi interpretativi. Tuttavia, **“tenuto conto che la questione rappresentata attiene a fattispecie oggetto di controlli in corso e che gli stessi sembrerebbero non assumere la natura di casi isolati, sarà cura dell'Agenzia delle entrate verificare se detti controlli si pongano o meno in contrasto con il quadro giuridico interpretativo sotto riportato”.**

## LA DEDUCIBILITÀ DEL COSTO DEL LAVORO

Degna di nota e fortemente legata al tema fin qui trattato è la questione relativa alla deducibilità del costo del lavoro.

A tal riguardo osserviamo che per qualificare una prestazione di lavoro in regime di subordinazione occorre necessariamente che:

- il lavoro prestato dal socio in forza del contratto di lavoro sia diverso da quello svolto dallo stesso in qualità di amministratore;
- il socio amministratore si trovi in una posizione gerarchica subordinata rispetto alla società e che il potere direttivo, gerarchico e disciplinare sia esercitato da un altro organo della stessa società. In tal senso dispone l'art. 2094 del c.c., norma che sancisce che **“è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”**.

È chiaro, quindi, che, per poter accertare la diversa posizione del socio amministratore rispetto a quella del socio lavoratore subordinato, le mansioni svolte da quest'ultimo devono essere del tutto diverse da quelle proprie della carica ricoperta.

Detto ciò, evidenziamo come in ipotesi di amministratore unico, il socio risulti essere al contempo detentore del potere di indirizzo economico, di controllo, di comando e di disciplina della società.

Ecco i motivi per cui in situazioni di tal genere, dove non è possibile distinguere tra la posizione di amministratore (organo direttivo) e quella di lavoratore (esecutore materiale della prestazione) i giudici di legittimità hanno chiarito che **“la qualifica di amministratore unico di una società non è compatibile con la condizione di lavoratore subordinato alle dipendenze della stessa società, non potendo ricorrere in tal caso l'effettivo assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare di altri, che si configura come requisito tipico della subordinazione (cfr., per tutte, Cassazione n. 13009/2003) e tanto per il contenuto sostanzialmente imprenditoriale dell'attività gestoria svolta dall'amministratore unico in relazione alla quale non è individuabile la formazione di una volontà imprenditoriale distinta, tale da determinare la soggezione dipendente-amministratore unico (si veda in tal senso Cassazione n. 1662/2000 e n. 381/2001)”**<sup>5</sup>.

Per la stessa Corte, inoltre **“la riconosciuta equiparazione, sotto il profilo giuridico, tra l'attività gestoria svolta dall'amministratore unico di società e quella svolta dall'imprenditore comporta, pertanto, che a norma dell'articolo 62, Tuir, il quale prevede la deducibilità per spese di lavoro dipendente e per compensi agli amministratori, escludendo espressamente la deducibilità del compenso per l'opera prestata o per il lavoro svolto dall'imprenditore, deve ritenersi non ammessa in deduzione la spesa per compenso di lavoro prestato e dell'opera svolta dall'amministratore unico di**

<sup>5</sup> Cassazione n. 24188/2006.

**società di capitali considerato che l'attività svolta a tale titolo rientra in quella svolta dall'imprenditore”.**

Dello stesso avviso è anche il tenore della pronuncia n. 19050/2015 in cui gli Ermellini dopo aver richiamato i principi espressi in precedenti sentenze, hanno ribadito che l'incompatibilità tra la figura di lavoratore subordinato alle dipendenze della società e quella di socio amministratore è ravvisabile nella sola ipotesi di amministratore unico **“non potendo ricorrere in tal caso l'effettivo assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare di altri, che si configura come requisito tipico della subordinazione”**<sup>6</sup>.

Sostanzialmente, per la contemporanea presenza della figura di socio amministratore e di lavoratore subordinato è necessario che la prestazione di lavoro riguardi attività estranee alle funzioni inerenti al rapporto organico e che tali attività siano connotate dai caratteri tipici della subordinazione.

Per tutte queste ragioni è palese che non può esserci distinzione tra lavoratore e socio amministratore in presenza di amministratore unico. In un caso di tal genere, infatti, le due posizioni non possono coesistere, perché se così non fosse ci troveremo nella paradossale situazione in cui l'amministratore risulterebbe subordinato a sé stesso.

Da segnalare, infine, l'orientamento dell'Ufficio che con risoluzione n. 158/E/2002 ha affermato che **“la deducibilità dei compensi per il lavoro prestato dal socio è ammessa a condizione che, sul piano civilistico, ricorrano i presupposti essenziali per l'instaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato tra il socio e la società”**.

#### LA PROVA DELLA SUBORDINAZIONE

Chiunque ritenga di ricoprire la posizione di lavoratore subordinato, oltre a quella di socio amministratore, ha l'onere di provare l'effettivo assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società. Organo di amministrazione che per sua natura ha il potere di limitare la libertà di azione del lavoratore e di stabilire in che modo deve essere svolta la prestazione lavorativa.

Sulla questione trattata segnaliamo anche la posizione della più recente giurisprudenza di Cassazione. Con sentenza n. 9273/2019<sup>7</sup> gli ermellini hanno, infatti, confermato che l'onere di provare il vincolo di subordinazione spetta a colui che riveste contemporaneamente la qualifica di lavoratore e socio,

<sup>6</sup> In tal senso anche la sentenza di Cassazione n. 13009/2003.

<sup>7</sup> Si veda a tal riguardo la sentenza di Cassazione n. 9273/2019, confermativa delle precedenti pronunce n. 19596/2016 e n. 29761/2018.

dovendo quest'ultimo dimostrare l'assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare nonostante il ruolo rivestito nella società.

## LA POSIZIONE DELL'INPS

Nel messaggio INPS n. 3359/2019 l'Ente previdenziale osserva, anzitutto, come già negli anni 90 la giurisprudenza di legittimità riteneva che lo svolgimento dell'attività di amministrazione in una società di capitali non potesse configurare un rapporto di lavoro subordinato, se non in alcuni casi eccezionali.

Pertanto, in linea con l'orientamento giurisprudenziale maggioritario l'INPS non ritiene che si possa configurare un rapporto di lavoro subordinato in presenza di un unico socio, perché la concentrazione della proprietà delle azioni nelle mani di un'unica persona, esclude che l'unico socio possa essere assoggettato alle direttive di un organo societario, sebbene la società risulti essere un soggetto distinto.

Lo stesso Ente previdenziale richiamando la sentenza della Corte di Cassazione n. 21759/2004 osserva, inoltre, che l'assunzione da parte del socio dell'effettiva ed esclusiva titolarità dei poteri di gestione, tanto da farlo diventare "**sovrano**" della società, fa sì che lo stesso socio non possa assumere al contempo la diversa posizione di lavoratore subordinato "**essendo esclusa la possibilità di ricollegare a una volontà "sociale" distinta la costituzione e gestione del rapporto di lavoro**".

Il citato messaggio INPS n. 3359/2019 rileva, infine, che al fine di verificare la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente devono essere presi in considerazione anche altri elementi tipici della subordinazione "**quali la periodicità e la predeterminazione della retribuzione, l'osservanza di un orario contrattuale di lavoro, l'inquadramento all'interno di una specifica organizzazione aziendale, l'assenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale, l'assenza di rischio in capo al lavoratore, la distinzione tra importi corrisposti a titolo di retribuzione da quelli derivanti da proventi societari, etc.**"<sup>8</sup>.

## INPS E LAVORO DIRIGENZIALE

Interessanti sono le indicazioni fornite dall'INPS per il lavoro dirigenziale, ovvero in presenza di un rapporto di lavoro che per sua natura:

- non si presta ad essere svolto sotto la direzione di un datore di lavoro;
- non ha una continuità dal punto di vista degli orari lavorativi.

---

<sup>8</sup> Cassazione n. 5886/2012.

Nello specifico l'Ente previdenziale rileva che **“il parametro distintivo della subordinazione deve necessariamente essere riscontrato o escluso mediante il ricorso a criteri c.d. complementari o sussidiari. Ne consegue che per accertare la sussistenza di rapporto di lavoro subordinato di tipo dirigenziale sarà verificata: l'assunzione con la qualifica di dirigenti, il conferimento della carica di direttore generale da parte dell'organo amministrativo nel suo complesso (e lo svolgimento effettivo delle relative mansioni), la cessazione del rapporto mediante licenziamento, il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo del datore di lavoro, l'assoggettamento, anche se in forma lieve o attenuata, alle direttive e agli ordini del datore di lavoro ancorché il lavoratore mantenga un effettiva autonomia decisionale, etc. In tal caso la subordinazione potrà altresì essere confermata dalla caratterizzazione delle mansioni (diverse dalle funzioni proprie della carica rivestita e non rientranti nelle deleghe)”**.

Diversamente, qualora **“non sussista alcuna formalizzazione di un contratto di lavoro subordinato di dirigente e risulti l'esercizio diretto (anzi predominante e fortemente personalizzato) della gestione della società in ragione del rapporto di immedesimazione organica, è evidentemente necessario, al fine di distinguere i 2 ruoli, un quid pluris”** riferirsi alle mansioni svolte, sebbene la persona fisica operi in un contesto caratterizzato da ampi poteri di iniziativa e discrezionalità<sup>9</sup>.

#### LE CONCLUSIONI DELLA NOTA INPS N. 3359/2019

Come corollario finale alle argomentazioni sostenute, l'Ente previdenziale nel citato messaggio n. 3359/2019 conclude affermando che la compatibilità della figura del socio amministratore con quella di lavoratore subordinato deve essere valutata caso per caso avendo cura di verificare la sussistenza di tre condizioni, ovvero:

1. **“che il potere deliberativo (come regolato dall'atto costitutivo e dallo statuto), diretto a formare la volontà dell'ente, sia affidato all'organo (collegiale) di amministrazione della società nel suo complesso e/o ad un altro organo sociale espressione della volontà imprenditoriale il quale espliciti un potere esterno”;**
2. **“che sia fornita la rigorosa prova della sussistenza del vincolo della subordinazione (anche, eventualmente, nella forma attenuata del lavoro dirigenziale), ovvero sia dell'assoggettamento del lavoratore interessato, nonostante la carica sociale, all'effettivo potere di supremazia**

<sup>9</sup> Cassazione n. 18414/2013.

**gerarchica (potere direttivo, organizzativo, disciplinare, di vigilanza e di controllo) di un altro soggetto ovvero degli altri componenti dell'organismo sociale a cui appartiene”;**

3. **“che il soggetto svolga, in concreto, mansioni estranee al rapporto organico con la società; in particolare, deve trattarsi di attività che esulino e che pertanto non siano ricomprese nei poteri di gestione che discendono dalla carica ricoperta o dalle deleghe che gli siano state conferite”.**

#### **ALCUNE CONSIDERAZIONI SUL POTERE DELL'UFFICIO DI SINDACARE IL COMPENSO AMMINISTRATORI**

La facoltà dell'Amministrazione Finanziaria di sindacare quando un compenso è da ritenersi sproporzionato ci porta a ritenere che per evitare possibili **“abusi di potere”** occorrerebbero interventi legislativi ad hoc, al fine di impedire che per alcuni Uffici il compenso non congruo possa essere pari al 40% del volume d'affari, per altri al 70% e per altri ancora che il compenso sia, invece, sempre congruo.

Una soluzione potrebbe essere, quindi, quella di collegare, sulla base di una scala parametrica, il compenso degli amministratori al volume d'affari della società.

Ovviamente, una scelta di tal genere incontrerebbe sicuramente dei limiti, ma eviterebbe alla Suprema Corte di **“emettere giudizi di equità che non le competono e a riempire vuoti che solo la legge potrebbe riempire in funzione antielusiva”.**

A tutto ciò si aggiunga che la scelta per una misura forfetaria del compenso:

- renderebbe la norma di più semplice applicazione;
- consentirebbe al contribuente di avere la certezza che il compenso messo in deduzione ai costi non potrebbe essere sindacato in alcun modo dall'Ufficio.

L'Agenzia interpreta



Errore. Il se

## PRASSI DELLA SETTIMANA

### PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Provvedimento 319617 del 5 ottobre 2020](#)

Approvati i **nuovi modelli per la costituzione di deposito vincolato** in titoli di Stato o garantiti dallo Stato e di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria di cui all'art. 4 del Decreto Ministeriale 13 febbraio 2018, per **l'immissione in consumo da un deposito fiscale di benzina e gasolio per uso autotrazione**, senza versamento dell'imposta sul valore aggiunto.

### RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risoluzione 63/E del 5 ottobre 2020](#)

Chiarimenti a seguito della richiesta formulata da una Direzione Regionale in merito al **regime IVA applicabile alle prestazioni di servizi relative alle attività di gestione sinistri** svolte da società assicurative operanti nel ramo n. 18 "Assistenza" (di cui all'articolo 2, comma 3, del d.lgs. del 7 settembre 2005, n. 209), nell'ambito di contratti di riassicurazione, in virtù di mandati con rappresentanza ricevuti dalle società riassicurate.

[Risoluzione 64/E del 7 ottobre 2020](#)

Chiarimenti in merito al regime fiscale dei contributi finalizzati all'erogazione dei trattamenti economici, calcolati con il metodo contributivo spettanti ai **Consiglieri ed Assessori regionali cessati dal mandato**.

### RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

<a href="#">Risposta interpello 426 del 2 ottobre 2020</a>	Determinazione della soglia di accesso al <b>contributo a fondo perduto Covid-19</b> (Decreto Rilancio) e modalità di calcolo della riduzione del fatturato in ipotesi di <b>azienda in affitto</b> .
<a href="#">Risposta interpello 427 del 2 ottobre 2020</a>	Chiarimenti in merito alla <b>restituzione del contributo a fondo perduto Covid-19 indebitamente ricevuto</b> , da parte di consorzi tra imprese.
<a href="#">Risposta interpello 428 del 2 ottobre 2020</a>	Regime transitorio strumenti finanziari derivati
<a href="#">Risposta interpello 429 del 2 ottobre 2020</a>	<b>Valutazione antiabuso compravendita di partecipazione</b> e conferimento con realizzo controllato.
<a href="#">Risposta interpello 430 del 2 ottobre 2020</a>	Disapplicazione limiti al riporto delle perdite fiscali delle società partecipanti ad un'operazione di <b>MLBO</b> .
<a href="#">Risposta interpello 431 del 2 ottobre 2020</a>	<b>Tracciabilità dei pagamenti</b> degli oneri che danno diritto alla detrazione.
<a href="#">Risposta interpello 432 del 2 ottobre 2020</a>	<b>Cessione del credito</b> corrispondente alla detrazione spettante per interventi di riqualificazione energetica realizzati sulle singole unità immobiliari e contribuente in regime forfetario.
<a href="#">Risposta interpello 433 del 2 ottobre 2020</a>	<b>Anstalt</b> - distribuzioni a soggetto residente. Chiarimenti sul trattamento fiscale del soggetto giuridico del Liechtenstein.
<a href="#">Risposta interpello 434 del 2 ottobre 2020</a>	<b>Bonus facciate</b> interventi realizzati sulla facciata solo parzialmente visibile dalla strada.
<a href="#">Risposta interpello 435 del 2 ottobre 2020</a>	<b>Carried interest</b> - qualificazione dei redditi in caso di mancato rispetto del requisito quantitativo.
<a href="#">Risposta interpello 436 del 2 ottobre 2020</a>	<b>Carried interest</b> - modalità di calcolo del requisito quantitativo
<a href="#">Risposta interpello 437 del 5 ottobre 2020</a>	La <b>disciplina IVA</b> applicabile al <b>compenso</b> percepito per <b>intermediazione</b> nella <b>cessione di partecipazioni</b> .
<a href="#">Risposta interpello 438 del 5 ottobre 2020</a> <a href="#">Risposta interpello 439 del 5 ottobre 2020</a>	<b>Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi</b> : documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta

	determinazione dei costi agevolabili.
<a href="#">Risposta interpello 440 del 5 ottobre 2020</a>	<b>Credito d'imposta per canoni di locazione</b> relativi a immobili ad uso non abitativo e a contratti d'affitto d'azienda.
<a href="#">Risposta interpello 441 del 5 ottobre 2020</a>	Chiarimenti sulle spese sostenute per la <b>sanificazione degli ambienti di lavoro.</b>
<a href="#">Risposta interpello 442 del 5 ottobre 2020</a>	<b>Credito d'imposta per canoni di locazione</b> relativi a immobili ad uso non abitativo e a contratti d'affitto d'azienda.
<a href="#">Risposta interpello 443 del 6 ottobre 2020</a>	<b>Trattamento fiscale dei contributi di assistenza sanitaria</b> versati a Casse aventi esclusivamente fine assistenziale.
<a href="#">Risposta interpello 444 del 6 ottobre 2020</a>	Trattamento <b>IVA</b> applicabile alla <b>cessione di un immobile.</b>
<a href="#">Risposta interpello 445 del 6 ottobre 2020</a>	Trattamento <b>IVA</b> applicabile alle <b>prestazioni di noleggio di unità navali funzionale all'assistenza e sorveglianza dei migranti</b> soccorsi in mare ovvero giunti sul territorio nazionale a seguito di sbarchi autonomi.
<a href="#">Risposta interpello 446 del 6 ottobre 2020</a>	Trattamento <b>IVA</b> applicabile ai <b>lavori di demolizione di strutture esistenti</b> e successiva <b>realizzazione</b> di nuovi edifici <b>adibiti destinati a caserme.</b>
<a href="#">Risposta interpello 447 del 6 ottobre 2020</a>	<b>Trasferibilità dei crediti per imposta sulle assicurazioni</b> di cui alla legge n. 1216 del 1961, nell'ambito di una operazione di conferimento di rami di azienda tra soggetti che svolgono attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento.
<a href="#">Risposta interpello 448 del 6 ottobre 2020</a>	In tema di contributo a fondo perduto previsto dall'art 25 del Decreto Rilancio, l'Agenzia fornisce chiarimenti <b>sul calcolo della riduzione del fatturato in ipotesi di SAL con emissione di fattura differita.</b>
<a href="#">Risposta interpello 449 del 6 ottobre 2020</a>	Determinazione <b>contributo per i soggetti localizzati in Comuni colpiti da un evento calamitoso.</b>
<a href="#">Risposta interpello 450 del 6 ottobre 2020</a>	In tema di contributo a fondo perduto previsto dall'art 25 del Decreto Rilancio, l'Agenzia fornisce chiarimenti sulle modalità di <b>calcolo della</b>

**riduzione del fatturato in ipotesi di consorzio.**

<a href="#">Risposta interpello 451 del 7 ottobre 2020</a>	<b>Credito di imposta Art-bonus</b> - Progetto di restauro di una chiesa di proprietà di un Ente privato – Esclusione.
<a href="#">Risposta interpello 452 del 7 ottobre 2020</a>	<b>Credito di imposta Art-bonus</b> - Affidatario di un bene culturale pubblico - Fattispecie
<a href="#">Risposta interpello 453 del 7 ottobre 2020</a>	<b>Credito di imposta Art-bonus</b> - Requisito della "appartenenza pubblica" – Fattispecie.
<a href="#">Risposta interpello 454 del 7 ottobre 2020</a>	Accesso al credito d'imposta previsto dall'articolo 1, comma 198, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in relazione alla <b>spesa sostenuta da una impresa per il finanziamento di una borsa di dottorato</b> svolto presso una università.
<a href="#">Risposta interpello 455 del 7 ottobre 2020</a>	Accesso al Superbonus previsto dall'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 per le spese di demolizione e ricostruzione di un edificio che non costituisce "abitazione principale".
<a href="#">Risposta interpello 456 del 8 ottobre 2020</a>	Trattamento IVA applicabile al <b>compenso relativo a un progetto di ricerca</b> .
<a href="#">Risposta interpello 457 del 8 ottobre 2020</a>	<b>Imposta di bollo su estratti conto</b> di carte di pagamento.
<a href="#">Risposta interpello 458 del 8 ottobre 2020</a>	Chiarimenti in tema di piccola proprietà contadina e l'agevolazione fiscale prevista dall'articolo 2, comma 4-bis D.L.194 del 2009.

**RISPOSTE ALLE ISTANZE DI CONSULENZA GIURIDICA**

<a href="#">Risposta istanza 10 del 2 ottobre 2020</a>	Consulenza giuridica - IVA - Aliquota installazione schermature solari.
--	---

## Il Giudice ha sentenziato



Sanzioni per omessi versamenti se non si è interrotta l'attività	CASSAZIONE ORDINANZA N. 20389/2020	La Cassazione afferma che l'esclusione delle sanzioni per gli omessi versamenti è possibile solo in presenza di circostanze anormale ed imprevedibili e se il contribuente dimostri di aver interrotto la propria attività.
Malattia trasformabile in ferie	CASSAZIONE SENTENZA N. 19062 DEL 14.9.2020	La Cassazione ha affermato che il lavoratore assente per malattia ha la facoltà di chiedere la fruizione delle ferie maturate e non godute, allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto
Agevolazioni IMU per coniugi con residenza in Comuni diversi	CASSAZIONE SENTENZA N. 20130/2020	La Cassazione ha stabilito che non potrà beneficiare dell'agevolazione in materia di IMU nel caso in cui i coniugi hanno stabilito la residenza anagrafica e la dimora abituale in due abitazioni che insistono su due comuni diversi perché nessun fabbricato può essere considerato abitazione principale.
Detrazione installazione antifurto	CASSAZIONE ORDINANZA N. 20786/2020	La Cassazione ha affermato che le spese sostenute per l'installazione dell'antifurto possono essere detratte dal contribuente anche quando il bonifico contiene solo la causale e non anche la descrizione degli interventi.
Valutazione antieconomicità relativa ad un costo indeducibile	CASSAZIONE SENTENZA N. 20859/2020	La Cassazione sostiene che la valutazione di antieconomicità relativa ad un costo ritenuto indeducibile dall'amministrazione finanziaria in quanto troppo elevato deve considerare l'intera operazione cui è riferito.
Compensazione dei	CASSAZIONE	La Corte di Cassazione ritiene lecita la

canoni non pagati con il deposito cauzionale	ORDINANZA N. 20975/2020	rinuncia pattizia alla restituzione del deposito cauzionale a fronte di canoni non pagati. Si fa riferimento alla comune abitudine dell'inquilino di non pagare gli ultimi canoni, contando esattamente sul deposito cauzionale.
--	-------------------------	--

## SCADENZARIO

## LO SCADENZARIO DAL 9.10.2020 AL 23.10.2020

Venerdì 9 Ottobre 2020	Le agenzie di viaggio e i tour operator possono inviare l'istanza per l'accesso al contributo a fondo perduto per il ristoro di agenzie di viaggi e tour operator a seguito delle misure di contenimento da Covid-19, mediante procedura automatizzata, all'indirizzo: <a href="https://sportelloincentivi.beniculturali.it">https://sportelloincentivi.beniculturali.it</a> , accessibile <b>fino al 09 OTTOBRE 2020 alle ore 17:00</b> .
Giovedì 15 Ottobre 2020	I soggetti IVA devono procedere <b>all'emissione e registrazione delle fatture differite</b> relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente (settembre).
Giovedì 15 Ottobre 2020	Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato <b>l'opzione per il regime fiscale agevolato</b> di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere all'annotazione, anche con unica registrazione, dell'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali, con

riferimento al mese precedente (Agosto), nel [Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997](#) (Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91), opportunamente integrato.

Giovedì 15 Ottobre 2020

Soggetti **esercenti il commercio al minuto** e assimilati e soggetti che operano nella **grande distribuzione**, devono procedere alla **registrazione**, anche cumulativa, **delle operazioni nel mese solare precedente** per le quali è stato rilasciato **lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale**.

**Ricordiamo che dal 1° gennaio 2020 è scattato per tutti l'obbligo dello scontrino elettronico**, il nuovo adempimento fa venir meno gli obblighi di annotazione nel registro dei corrispettivi. Va tuttavia considerato che le informazioni di tale registro **continuano a risultare necessarie per poter effettuare le liquidazioni IVA nonché per la contabilizzazione degli incassi ai fini II.DD.**

In considerazione delle **difficoltà connesse** alla situazione emergenziale provocata dal **Covid-19**, il [decreto Rilancio \(DL n. 34/2020\)](#) ha disposto importanti **proroghe** legate ai corrispettivi telematici:

- ◆ **Proroga del termine della fase transitoria Slitta fino al 1° gennaio 2021 la moratoria delle sanzioni** di cui al comma 6 dell'articolo 2 del Dlgs n. 127/2015 per gli **operatori con volume d'affari 2018 non superiore a 400mila che non sono riusciti a dotarsi entro il 1° luglio 2020 di un registratore telematico** o ad adattare il vecchio misuratore fiscale per trasmettere i dati dei corrispettivi entro il termine ordinario di dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione. Tali soggetti, pertanto, **per i corrispettivi incassati fino al 31 dicembre 2020**, potranno continuare a inviare i dati con cadenza mensile (anche utilizzando la procedura web messa a disposizione dall'Agenzia delle entrate) e ad assolvere l'obbligo di memorizzazione certificando le operazioni tramite scontrino o ricevuta fiscale e

annotando i corrispettivi nell'apposito registro (articolo 24 del Dpr 633/1972).

Venerdì 16 Ottobre 2020

I **Titolari di partita Iva NON ISA**, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle **dichiarazioni dei redditi annuali** e i soggetti IRES, che hanno scelto il pagamento rateale, devono provvedere al **versamento della rata**.

Venerdì 16 Ottobre 2020

I contribuenti IVA che hanno scelto il **pagamento rateale del saldo dell'imposta dovuta per il 2019 ed effettuato il primo versamento il 16.03.2020**, devono provvedere al versamento della **8° rata del saldo IVA** relativo all'anno d'imposta 2019 risultante dalla dichiarazione annuale

Venerdì 16 Ottobre 2020

I **contribuenti PERSONE FISICHE e i soggetti IRES** che si adeguano alle risultanze degli Indici sintetici di affidabilità fiscale" (**Isa**) nella dichiarazione dei redditi, nella dichiarazione Irap e nella dichiarazione Iva, che hanno scelto il pagamento rateale, devono versare la rata dell'irpef e dell'Ires relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi.

Venerdì 16 Ottobre 2020

I soggetti che **esercitano attività di intrattenimento** o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al versamento dell'**imposta sugli intrattenimenti** relativi alle **attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente**.

Venerdì 16 Ottobre 2020

I soggetti residenti che **esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici** mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare la **ritenuta del 21%** operata **sui canoni** o corrispettivi incassati o pagati nel **mese di SETTEMBRE** relativi a contratti di locazione breve.

Venerdì 16 Ottobre 2020

I **sostituti d'imposta** devono versare **le ritenute** operate nel **mese di SETTEMBRE 2020** sui **redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo,**

	<b>provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi.</b>
Venerdì 16 Ottobre 2020	I <b>sostituti d'imposta</b> devono versare l' <b>imposta sostitutiva</b> dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a <b>incrementi di produttività</b> , redditività, qualità, efficienza ed innovazione.
Venerdì 16 Ottobre 2020	I sostituti d'imposta che effettuano le <b>operazioni di conguaglio relative all'assistenza fiscale</b> devono effettuare il versamento delle somme a saldo e in acconto trattenute sugli emolumenti o sulle rate di pensione corrisposte <b>nel mese di settembre.</b>
Venerdì 16 Ottobre 2020	<b>Le Imprese di assicurazione</b> devono effettuare il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31/12/2000, escluso l'evento morte, <b>corrisposti o maturati nel mese precedente</b>
Venerdì 16 Ottobre 2020	I <b>condomini in qualità di sostituti d'imposta</b> devono versare le <b>ritenute del 4%</b> operate sui corrispettivi erogati nel mese precedente (Settembre 2020) <b>per prestazioni relative a contratti di appalto</b> di opere o servizi effettuate nell'esercizio di impresa (es. interventi di manutenzione o ristrutturazione degli edifici condominiali e impianti elettrici o idraulici, pulizie, manutenzione caldaie, ascensori, giardini, ecc.)
Venerdì 16 Ottobre 2020	Le Società di capitali, enti pubblici e privati diversi dalle società nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, devono versare le <b>ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare</b> precedente nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nel medesimo periodo.
Venerdì 16 Ottobre 2020	Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati <b>che intervengono nell'esecuzione di transazioni finanziarie</b> , compresi gli

---

intermediari non residenti nel territorio dello Stato, **nonché i notai che intervengono nella formazione o nell'autentica** di atti riferiti alle medesime operazioni devono versare la **"Tobin Tax"** relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati **nel mese di settembre 2020**.

---

Venerdì 16 Ottobre 2020

I **contribuenti Iva mensili** devono versare l'imposta dovuta **per il mese di settembre** (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell'imposta divenuta esigibile nel mese di agosto).

---

Venerdì 16 Ottobre 2020

I soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente.

---

Venerdì 16 Ottobre 2020

Gli enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, devono versare l'Iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti. Nonché le pubbliche amministrazioni e le società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate ai fini Iva (articolo 5, comma 01, Dm 23 gennaio 2015).

---

Venerdì 16 Ottobre 2020

Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute, maggiorate di interessi legali e della sanzione ridotta al 3% (1/10 del minimo), **non effettuati (o effettuati in misura insufficiente)** entro il **16 settembre 2020** (ravvedimento

---

---

	breve), da parte dei contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi.
Venerdì <b>16 Ottobre 2020</b>	Per coloro che hanno scelto la rateizzazione, oggi scade il termine per il pagamento della <b>2° rata dei versamenti tributari e contributivi sospesi</b> dal decreto Cura Italia prima, e con successive modificazioni dal decreto Liquidità e da ultimo dal decreto Rilancio, il cui primo versamento è stato ripreso il 16 settembre.
Venerdì <b>23 Ottobre 2020</b>	Gli esercenti che operano nella <b>vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice ATECO principale 47.61 (Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati) o 47.79.1 (Commercio al dettaglio di libri di seconda mano)</b> possono presentare la domanda per l'accesso al tax credit librerie (relativo alle spese sostenute nel 2019, esclusivamente mediante il portale <a href="http://taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/">taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/</a>

---

**A cura di Marco Tomassetti per T. & P. Consulting S.r.l.**

NOTA BENE - La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere professionale né può considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica. Le informazioni contenute nella presente circolare vengono fornite quindi con l'intendimento che non possano essere interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di adottare scelte o provvedimenti è necessario consultare consulenti professionali qualificati. La T&P Consulting srl, lo Studio Tomassetti & Partners nonché i relativi titolari e partners, professionisti e dipendenti, declinano qualsivoglia responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute nella presente circolare. Le informazioni contenute nella presente circolare sono di proprietà di Tomassetti & Partners Consulting Srl e possono essere usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, inoltrarle o fornirle comunque a terzi.